SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 marzo 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1992.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Rosarno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 28 gennaio 1992 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Rosarno (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Buda Emilio, dal dott. Quintino Carlo e dal dott. Michelangelo Caridi;

Considerato che il dott. Quintino Carlo non può proseguire nell'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992;

Decreta:

Il dott. Arturo Occhiuto è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Rosarno (Reggio Calabria) in sostituzione del dott. Quintino Carlo.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

92A1284

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 marzo 1992.

Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente l'attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e di compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente, tra l'altro, il nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1985, recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1982, recante modifiche alla struttura organizzativa del Servizio tecnico centrale della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi nonché delle Scuole centrali antincendi e del Centro studi ed esperienze;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1984, concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;

Vista la norma UNI 9796/CNVVF/CCI, concernente la reazione al fuoco dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi - Metodo di prova e classificazione;

Rilevata l'equivalenza della classe di reazione al fuoco del materiale legnoso su cui è applicato il prodotto verniciante ignifugo, con la classe di reazione al fuoco attribuita al prodotto verniciante ignifugo sulla base della norma UNI 9796/CNVVF/CCI;

Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione di norme, criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione, ai fini della prevenzione incendi, di prodotti vernicianti ignifughi destinati ad essere applicati su materiali legnosi;

Decreta:

Art. 1.

Classificazione

1. La classificazione di reazione al fuoco dei prodotti vernicianti ignifughi destinati ad essere applicati su materiali legnosi, si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI 9796/CNVVF/CCI.

2. Il laboratorio di chimica del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno cura gli adempimenti di cui agli articoli 1, comma 2, e 5, comma 2, del decreto ministeriale 26 marzo 1985 stabilendo, in particolare, i criteri per l'approntamento della campionatura di prova e di quella «testimone» e predisponendo la modulistica occorrente per il rilascio del certificato di prova per quanto non espressamente previsto dalla norma UNI 9796.

Art. 2.

Utilizzazione

1. I prodotti vernicianti ignifughi da impiegarsi nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi devono essere omologati.

2. Gli installatori sono tenuti a rilasciare al responsabile dell'attività, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una attestazione di applicazione del prodotto a regola d'arte e nel rispetto delle indicazioni contenute nella dichiarazione del produttore di cui alla norma UNI 9796/CNVVF/CCI. Tale attestazione unitamente alla dichiarazione di conformità di cui al successivo art. 3, comma 5, sarà tenuta, à cura del responsabile dell'attività, a disposizione dei competenti organi di controllo.

Art. 3.

Definizioni

1. *Omologazione:* procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo del prodotto, certificata la sua classe di reazione al fuoco ed emesso, da parte del Ministero dell'interno, il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso prima della immissione del prodotto sul mercato per l'utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi.

2. *Laboratorio:* laboratorio di chimica del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno o altro laboratorio autorizzato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985, che provvede alla esecuzione delle prove all'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prodotto.

3. *Certificato di prova:* rapporto rilasciato dal laboratorio nel quale si certifica la classe di reazione al fuoco del campione sottoposto ad esame.

4. *Produttore:* fabbricante del prodotto, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul prodotto, si presenti come fabbricante dello stesso. Si considera, altresì, produttore chi importa o commercializza un prodotto di importazione.

5. *Dichiarazione di conformità:* dichiarazione rilasciata dal produttore attestante la conformità del prodotto al prototipo omologato e contenente, tra l'altro, i dati del marchio di conformità di cui al comma 6, nonché l'indicazione del periodo di validità dell'efficacia del prodotto, che comunque non potrà essere superiore a cinque anni dal momento dell'applicazione.

6. *Marchio di conformità:* Indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore sul prodotto riportante i seguenti dati;

dicitura «Prodotto verniciante ignifugo»;

nome o altro segno distintivo del produttore;

anno di produzione;

classe di reazione al fuoco;

estremi dell'atto di omologazione.

Art. 4.

Procedure per il rilascio dei certificati di prova e dell'omologazione

1. Per l'ottenimento del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prototipo si adotta la seguente procedura:

a) il produttore inoltra al laboratorio apposita istanza corredata della documentazione tecnica necessaria;

b) il laboratorio, verificata la correttezza della documentazione di cui alla lettera *a)*, richiede entro trenta giorni l'invio della campionatura di prova e di quella «testimone», nonché le ricevute attestanti il pagamento delle spese previste dalle vigenti disposizioni;

c) l'interessato deve inviare la campionatura richiesta e le ricevute dei versamenti di cui alla lettera *b)* entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del laboratorio. Il laboratorio iscriverà la pratica, entro i successivi quindici giorni, nello specifico elenco cronologico, dandone comunicazione al richiedente medesimo;

d) decorsi sessanta giorni senza che l'interessato abbia ottemperato a quanto richiesto nella lettera *c)* il procedimento si estingue;

e) entro novanta giorni dall'iscrizione della pratica, il laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova.

2. Procedura per il rilascio dell'omologazione: Per ottenere l'omologazione, il produttore deve inoltrare al Ministero dell'interno apposita istanza corredata del certificato di prova. Il Ministero dell'interno, valutata la documentazione presentata, provvederà, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, a rilasciare all'interessato l'atto di omologazione del prodotto.

3. Il Ministero dell'interno renderà noto, semestralmente, l'elenco aggiornato dei prodotti omologati.

4. Ai fini dei controlli di cui all'art. 7 del presente decreto, il Ministero dell'interno comunicherà tempestivamente ai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le nuove omologazioni, gli aggiornamenti, nonché i provvedimenti di annullamento delle omologazioni stesse.

5. Le istanze con i relativi allegati e le ricevute dei versamenti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5.

Commercializzazione CEE

1. I prodotti vernicianti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità economica europea sulla base di norme armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

2. A tal fine dovrà essere presentata apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi che comunicherà al richiedente l'esito dell'esame dell'istanza stessa, motivando l'eventuale diniego.

3. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.

Art. 6.

Obblighi e responsabilità per il produttore

1. Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti adempimenti:

a) garantire la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione;

b) emettere la dichiarazione di conformità;

c) apporre sul prodotto il marchio di conformità.

Art. 7.

Controlli

1. Il Ministero dell'interno ha facoltà di sottoporre i prodotti ad accertamenti di controllo, anche con metodi a campione.

2. Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore i grossisti, gli importatori, i commercianti e gli utilizzatori.

3. A tal fine, con l'ottenimento dell'atto di omologazione del prodotto, il produttore deve consentire l'accesso ai locali di produzione e deposito dei prodotti ed a fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della qualità dei prodotti stessi.

4. Con successivo provvedimento saranno stabiliti criteri, modalità e tariffe per i servizi resi dall'amministrazione.

Art. 8.

Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione

1. L'omologazione ha validità di cinque anni ed è rinnovabile ad ogni scadenza, su istanza del produttore, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche di cui al precedente art. 1, qualora la vigente normativa di prova non sia variata e il produttore dichiari che il prodotto non ha subito modifiche, salvo che gli esemplari prodotti non siano incorsi in provvedimenti di annullamento di omologazione. Negli altri casi, il rinnovo comporterà, l'effettuazione, in tutto o in parte, delle prove di cui all'art. 1 secondo quanto stabilito dal Centro studi ed esperienze, in relazione a variazioni di normativa o a modifiche apportate sul prodotto.

2. L'omologazione decade automaticamente se il prodotto subisce una modifica qualsiasi o, ai soli fini della produzione, con l'entrata in vigore di una nuova normativa di classificazione che annulla o modifica, anche solo parzialmente, quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa. La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte. I prodotti in opera, se conformi alla normativa vigente al momento della posa in opera, sono ammessi per i tempi e con le modalità che saranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività. I tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte dovranno essere compatibili con quelli che saranno stabiliti per i prodotti posti in opera dalle norme di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività.

3. Il Ministero dell'interno ha facoltà di annullare l'omologazione nel caso che, a seguito di accertamenti di cui all'art. 7 del presente decreto, venga rilevata la non conformità di esemplari di prodotto al prototipo omologato.

4. L'annullamento o la decadenza dell'omologazione comportano il divieto di apposizione del marchio di conformità e di emissione della dichiarazione di conformità per il prodotto oggetto dell'annullamento o della decadenza.

Art. 9.

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti di annullamento dell'omologazione sono esperibili i rimedi amministrativi e giurisdizionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 ed alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1992

Il Ministro: SCOTTI

92A1241

DECRETO 6 marzo 1992.

Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati di incendio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934, emanato ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e di compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1982, recante modifiche alla struttura organizzativa del Servizio tecnico centrale della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi nonché delle Scuole centrali anticendi e del Centro studi ed esperienze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1982, recante norme sugli estintori portatili di incendio e successive modificazioni;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente, tra l'altro, il nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1985, recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente l'attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Vista la norma UNI 9492/CNVVF/CPAI, concernente requisiti di costruzione e tecniche di prova di estintori carrellati di incendio;

Ritenuta la necessità di stabilire norme, criteri e procedure per la classificazione della capacità estinguente e l'omologazione degli estintori carrellati di incendio;

Decreta:

Art. 1.

Caratteristiche, prestazioni e classificazione

1. La valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni, nonché la classificazione degli estintori carrellati di incendio si effettuano secondo quanto specificato nella norma UNI 9492/CNVVF/CPAI.

2. La stessa norma tecnica si applica, altresì, nella formulazione dei parcri emessi dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616, per l'approvazione degli estintori carrellati di incendi da parte del Ministero della marina mercantile.

3. Il laboratorio di chimica del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno cura gli adempimenti di cui agli articoli 1, comma 2, e 5, comma 2, del decreto ministeriale 26 marzo 1985, predisponendo la modulistica occorrente per il rilascio del certificato di prova.

Art. 2.

Utilizzazione

1. Gli estintori carrellati di incendio da impiegarsi nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi devono essere omologati.

2. I responsabili delle attività dovranno avere cura di mantenere in efficienza l'estintore sottoponendolo a controlli periodici da parte di personale qualificato e tenere a disposizione dei competenti organi di controllo la dichiarazione di conformità di cui al successivo art. 3, comma 5.

3. È fatta salva ogni altra disposizione vigente in Italia concernente la costruzione, il collaudo e l'utilizzo dei recipienti e dei relativi accessori che possono impiegarsi per la fabbricazione degli estintori carrellati di incendio, comunque non in contrasto con la norma UNI 9492/CNVVF/CPAI.

Art. 3.

Definizioni

1. *Omologazione* (Approvazione dei tipo): procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo di estintore carrellato, certificata la rispondenza alla norma ed emesso, da parte del Ministero dell'interno, il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso prima della immissione sul mercato per la utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi.

2. *Laboratorio:* laboratorio di chimica del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno o altro laboratorio autorizzato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 che provvede alla esecuzione delle prove e all'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prodotto.

3. *Certificato di prova:* rapporto rilasciato dal laboratorio nel quale si certifica la conformità alla norma e la classificazione della capacità estinguente del campione sottoposto a esame.

4. *Produttore:* fabbricante del prodotto, nonché ogni persona che apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul prodotto, si presenta come fabbricante dello stesso. Si considera altresì produttore chi importa o commercializza un prodotto di importazione.

5. *Dichiarazione di conformità:* dichiarazione rilasciata dal produttore attestante la conformità del prodotto al prototipo omologato e contenente, fra l'altro, i dati del marchio di conformità di cui al comma 6.

6. *Marchio di conformità:* indicazione permanente e indelebile apposta dal produttore sul prodotto riportante i seguenti dati:

contrassegni distintivi di cui alla norma UNI 9492/CNVVF/CPAI;

anno di costruzione e numero di matricola progressivo, punzonati sul prodotto.

Art. 4.
Procedure per il rilascio del certificato di prova e dell'omologazione

1. Per l'ottenimento del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prototipo si adotta la seguente procedura:

a) il produttore inoltra al laboratorio apposita istanza corredata della documentazione tecnica necessaria;

b) il laboratorio, verificata la correttezza della documentazione di cui alla lettera *a)*, richiede la campionatura necessaria per l'esecuzione delle prove, nonché le ricevute attestanti il pagamento delle spese previste dalle vigenti disposizioni;

c) l'interessato deve inviare la campionatura richiesta e le ricevute dei versamenti di cui alla lettera *b)* entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del laboratorio. Il laboratorio iscriverà la pratica, entro i successivi trenta giorni, nello specifico elenco cronologico, dandone comunicazione al richiedente medesimo;

d) decorsi sessanta giorni senza che l'interessato abbia ottemperato a quanto richiesto nella lettera *c)*, il procedimento si estingue;

e) entro centoventi giorni dall'iscrizione della pratica, il laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova.

2. È consentita la modifica o la sostituzione di parti degli apparecchi in prova; in questo caso il richiedente ripresenterà, a completamento, nuova documentazione inerente il modello modificato di estintore carrellato; i termini per il rilascio del certificato di prova di cui al comma precedente, decorreranno dalla presentazione della nuova documentazione.

3. Procedura per il rilascio dell'omologazione:

a) per ottenere l'omologazione, il produttore deve inoltrare al Ministero dell'interno apposita istanza corredata del certificato di prova;

b) il Ministero dell'interno, valutata la documentazione presentata, sentita, ove prescritto, la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, provvederà a rilasciare all'interessato l'atto di omologazione del prodotto.

4. Il Ministero dell'interno renderà noto, semestralmente, l'elenco aggiornato degli estintori carrellati di incendio omologati.

5. Ai fini dei controlli di cui all'art. 7 del presente decreto, il Ministero dell'interno comunicherà tempestivamente ai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le nuove approvazioni di tipo, gli aggiornamenti, nonché i provvedimenti di annullamento delle omologazioni stesse.

6. Le domande con i relativi allegati e le ricevute dei versamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5.
Commercializzazione CEE

1. Gli estintori carrellati legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità economica europea sulla base di norme armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

2. A tal fine dovrà essere presentata apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi che comunicherà al richiedente l'esito dell'esame dell'istanza stessa motivando l'eventuale diniego.

3. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.

Art. 6.
Obblighi e responsabilità per il produttore

1. Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, all'osservanza dei seguenti adempimenti:

a) garantire la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione;

b) impiegare nella produzione recipienti che abbiano superato i controlli nei casi prescritti da normative vigenti in materia di apparecchi a pressione;

c) emettere la dichiarazione di conformità;

d) apporre sul prodotto il marchio di conformità.

Art. 7.
Controlli

1. Il Ministero dell'interno ha facoltà di sottoporre i prodotti ad accertamenti di controllo, anche con metodi a campione.

2. Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti e gli utilizzatori.

3. A tal fine, con l'ottenimento dell'atto di omologazione del prodotto, il produttore deve consentire l'accesso ai locali di produzione e di deposito dei prodotti ed a fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della qualità dei prodotti stessi.

4. Con successivo provvedimento saranno stabiliti criteri, modalità e tariffe per i servizi resi dall'amministrazione.

Art. 8.
Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione

1. L'omologazione ha la validità di cinque anni ed è rinnovabile ad ogni scadenza su istanza del produttore per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo

non comporta la ripetizione delle prove tecniche di cui al precedente art. 1 qualora la vigente normativa di prova non sia variata e il produttore dichiari che il prodotto non ha subito modifiche, salvo che gli esemplari prodotti non siano incorsi in provvedimenti di annullamento di omologazione. Negli altri casi, il rinnovo comporterà l'effettuazione, in tutto o in parte, delle prove di cui all'art. 1, secondo quanto stabilito dal Centro studi ed esperienze, in relazione a variazioni di normativa o a modifiche apportate sul prodotto.

2. L'omologazione decade automaticamente se il prodotto subisce una qualsiasi modifica o, ai soli fini della produzione, con l'entrata in vigore di una nuova normativa di classificazione che annulla o modifica anche solo parzialmente quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa. La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte. I prodotti in opera, se conformi alla normativa vigente al momento della posa in opera, sono ammessi per i tempi e con le modalità che saranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività soggette. I tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte dovranno essere compatibili con quelli che saranno stabiliti per i prodotti posti in opera dalle norme di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività soggette.

3. Il Ministero dell'interno ha facoltà di annullare la omologazione nel caso che, a seguito di accertamenti di cui all'art. 7 del presente decreto, venga rilevata la non conformità di esemplari di prodotto al prototipo omologato.

4. L'annullamento o la decadenza dell'omologazione comportano il divieto di apposizione del marchio di conformità e di emissione della dichiarazione di conformità per il prodotto oggetto dell'annullamento o della decadenza.

5. Gli esemplari di estintori corrispondenti ai prototipi la cui omologazione sia stata annullata dal Ministero dell'interno devono essere ritirati dall'esercizio e resi inutilizzabili a cura del produttore o dell'esercente.

Art. 9.

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti di annullamento dell'omologazione sono esperibili i rimedi amministrativi e giurisdizionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, ed alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.

Art. 10.

Norme transitorie

1. A decorrere dalla data 1° gennaio 1993 potranno essere costruiti e commercializzati solo estintori i cui prototipi siano omologati ai sensi del presente decreto.

2. Decorsi tredici anni dalla data di emanazione del presente decreto potranno essere utilizzati solo estintori di incendio carrellati i cui prototipi siano stati omologati ai sensi del presente decreto. Decorso il termine suddetto, tutti gli estintori carrellati i cui prototipi non siano stati omologati ai sensi del presente decreto, dovranno essere ritirati dall'esercizio e resi inutilizzabili a cura del produttore o dell'esercente.

3. Le presenti norme transitorie non si applicano agli estintori d'incendio carrellati esclusi dal campo di applicazione del presente decreto per effetto di leggi concernenti specifici impieghi particolari.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1992

Il Ministro: SCOTTI

92A1242

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 febbraio 1992.

Modificazioni al regolamento dell'attività statutaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;

Visto l'art. 7 dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (E.N.P.A.F.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1976, n. 175;

Visto il regolamento dell'attività statutaria dell'E.N.P.A.F., approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1977, e successive modificazioni approvate con i decreti ministeriali 4 febbraio 1980, 12 ottobre 1981, 28 ottobre 1981, 27 aprile 1984, 8 giugno 1984, 7 novembre 1984, 24 giugno 1986 e 8 marzo 1988, n. 107;

Vista la delibera n. 2 del 27 ottobre 1991, con la quale il Consiglio nazionale dell'E.N.P.A.F. ha modificato gli articoli 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 23, 27 e 28 del regolamento anzidetto;

Vista la nota n. 18/92 del 14 gennaio 1992 con la quale il presidente dell'E.N.P.A.F. ha trasmesso il testo delle modifiche regolamentari deliberate dal Consiglio nazionale dell'Ente;

Ritenuto opportuno approvare le predette modifiche regolamentari;

Decreta:

Sono approvate le sottoindicate modifiche al regolamento dell'attività statutaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (E.N.P.A.F.) apportate, a decorrere dal 1° gennaio 1992, con la delibera n. 2 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente stesso il 27 ottobre 1991:

A) Gli articoli 8 e 11 del regolamento dell'attività statutaria dell'E.N.P.A.F. sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 8. — La pensione di vecchiaia, determinata in base alle norme del precedente art. 7, spetta all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere i seguenti requisiti:

a) almeno venti anni di iscrizione effettiva all'Ente successiva al 1° gennaio 1959. La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero;

b) almeno venti anni di contribuzione effettiva.

In via transitoria, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1992 ed il 31 dicembre 1999, la pensione di vecchiaia spetta:

nel 1992 e nel 1993 all'assicurato che abbia compiuto il sessantunesimo anno di età e possa far valere almeno sedici anni di iscrizione e di contribuzione;

nel 1994 e nel 1995 all'assicurato che abbia compiuto il sessantaduesimo anno di età o possa far valere almeno diciassette anni di iscrizione e di contribuzione;

nel 1996 e nel 1997 all'assicurato che abbia compiuto il sessantatreesimo anno di età e possa far valere almeno diciotto anni di iscrizione e di contribuzione;

nel 1998 e nel 1999 all'assicurato che abbia compiuto il sessantaquattresimo anno di età e possa far valere almeno diciannove anni di iscrizione e di contribuzione.

Coloro che, alla data del 31 dicembre 1991, risultino dimessi dagli albi degli ordini provinciali e abbiano maturato i requisiti di quindici anni di iscrizione e di contribuzione effettive all'Ente successive al 1° gennaio 1959, previsti dalla normativa previgente per il conseguimento della pensione di vecchiaia, acquisiscono il diritto alla pensione medesima con tali requisiti al compimento delle età pensionabili di cui al comma precedente».

«Art. 11. — La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di iscrizione e contribuzione stabiliti dal precedente art. 8, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti vengono raggiunti.

La corresponsione della pensione di vecchiaia è subordinata all'invio della documentazione prevista dall'art. 38; nel caso in cui l'assicurato abbia effettuato riscatti in forma rateizzata, valgono le norme di cui all'art. 27, terzo comma.

La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la relativa domanda sempreché al momento della richiesta risultino soddisfatti i requisiti prescritti dal precedente art. 9; qualora siano in corso pagamenti di valori di riscatto in forma rateizzata, valgono le norme di cui all'art. 27, terzo comma.

L'iscritto che in base alla previgente normativa abbia maturato entro la data del 31 dicembre 1991 il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità con il compimento del sessantesimo anno di età ed abbia chiesto entro la stessa data, con le modalità amministrative fissate dal consiglio di amministrazione dell'Ente, che la decorrenza della pensione suddetta sia procrastinata da uno a dieci anni, ha diritto alle sottoindicate maggiorazioni della pensione stessa:

dopo un anno: 10%;

dopo due anni: 21%;

dopo tre anni: 33%;

dopo quattro anni: 46%;

dopo cinque anni: 60%;

dopo sei anni: 75%;

dopo sette anni: 91%;

dopo otto anni: 108%;

dopo nove anni: 126%;

dopo dieci anni: 145%.

La maggiorazione è calcolata sull'importo del trattamento previdenziale complessivo maturato alla data di decorrenza della pensione, indicata dall'iscritto all'atto di presentazione della domanda di pensione; l'aumento da applicare è determinato sulla base di anni compiuti.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti in base alle disposizioni contenute nei commi 6, 7, 8, 9 e 10 del previgente art. 11».

B) Agli articoli 2, 9, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 27 e 28 del regolamento dell'attività statutaria dell'E.N.P.A.F. sono apportate le modifiche di seguito indicate per ciascuno di essi:

Art. 2:

Il terzo comma è soppresso.

Art. 9:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

«La pensione di anzianità, determinata in base alle norme del precedente art. 7, spetta all'assicurato che possa far valere almeno quaranta anni di iscrizione e contribuzione effettive».

Art. 10:

Nel primo comma le parole «quindici», «ad una rivalutazione automatica» e «quindicesimo» sono rispettivamente sostituite dalle parole «venti», «a supplementi» e «ventesimo».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I supplementi di pensione, nella misura stabilita alla lettera *b)* del precedente art. 7, sono liquidati con periodicità quinquennale. Per il pensionato che si cancelli dall'Albo professionale nel corso del quinquennio, la liquidazione del supplemento stesso viene effettuata immediatamente».

Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:

«In via transitoria, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1992 ed il 31 dicembre 2000, la liquidazione del supplemento di pensione avviene con periodicità triennale».

Art. 12:

Nel primo comma la parola «sessanta» è sostituita dalla parola «sessantacinque».

Art. 13:

Nel secondo comma le parole «inferiori a quindici anni» e «quindici» sono sostituite dalle parole «inferiore a venti anni» e «venti».

Nel terzo comma la parola «sessantesimo» è sostituita dalla parola «sessantacinquesimo».

Art. 16:

Nel primo comma le parole «quindicesimo» e «quindici» sono rispettivamente sostituite dalle parole «ventesimo» e «venti».

Il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«I contributi versati dal ventunesimo anno in poi determinano l'attribuzione di supplementi di pensione per ogni anno successivo al ventesimo.

I supplementi di pensione, nella misura stabilita alla lettera *b)* del precedente art. 7, sono liquidati con periodicità quinquennale. Per il pensionato che si cancelli dall'Albo professionale nel corso del quinquennio, la liquidazione del supplemento stesso viene effettuata immediatamente.

In via transitoria, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1992 ed il 31 dicembre 2000 la liquidazione del supplemento di pensione avviene con periodicità triennale».

Art. 19:

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

«Gli anni del corso di studi universitari riscattati sono esclusi dal calcolo dell'assegno integrativo».

Art. 20:

Nel secondo comma le parole «fino a 30 anni» ed il coeff. «0,66» sono soppressi e le parole «da 31 a 39 anni» sono sostituite dalle parole «fino a 39 anni».

Art. 21:

Nel quarto comma la parola «quindicesimo» è sostituita dalla parola «ventesimo».

Art. 27:

Nel secondo comma le parole «del sessantesimo anno di età» sono sostituite dalle parole «dell'età pensionabile di cui all'art. 8».

Art. 28:

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

«Per gli anni 1992, 1993 e 1994 i trattamenti pensionistici sono comunque incrementati nelle misure, rispettivamente, dell'1%, del 2% e del 3%».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1992

Il Ministro: MARINI

92A1265

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 28 giugno 1988.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del «IX centenario della fondazione dell'Università di Bologna».

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1987, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1988, fra l'altro, di un francobollo celebrativo dell'Università di Bologna nel IX centenario della fondazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1739 del 7 giugno 1988;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1988, un francobollo nel valore di L. 500, celebrativo del «IX centenario della fondazione dell'Università di Bologna».

Detto francobollo è stampato in calcografia su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 50,8; formato stampa: mm 26 × 46,8; dentellatura: 13 1/4 × 14 1/4; colore: viola; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce un particolare di un bassorilievo raffigurante una studentessa. Sul francobollo è riportata la leggenda «IX CENTENARIO FONDAZIONE UNIVERSITÀ DI BOLOGNA», la scritta «ITALIA» ed il valore «500».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1988

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1992
Registro n. 7 Poste, foglio n. 2

92A1267

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 febbraio 1992.

Modifica all'allegato al decreto 2 maggio 1985 recante norme in materia di additivi per mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto 9 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99/1991;

Vista la direttiva n. 91/249/CEE del 19 aprile 1991, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 124 del 18 maggio 1991, rettificata con avviso pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 174 del 3 luglio 1991, con la quale è stato modificato l'allegato I della direttiva n. 70/524/CEE del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, per quanto concerne le condizioni di impiego della *Vitamina A* e del *Ferro*;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 6, sub *u)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, citato nelle premesse, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

È consentito un periodo di sei mesi per lo smaltimento delle scorte degli integratori e dei mangimi conformi alla normativa vigente.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1992

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

ALLEGATO

1) Alla parte I, principi attivi, gruppo *B)* Vitamine, la voce Vitamina A è sostituita dalla seguente:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni
				U.I./kg	U.I./kg	U.I./kg	
1	2	3	4	5	6	7	8
Vitamina A		Polli da ingrasso			5.400.000	13.500	Esclusi i giovani animali
		Anatre da ingrasso			5.400.000	13.500	
		Tacchini da ingrasso			5.400.000	13.500	
		Agnelli da ingrasso			5.400.000	13.500	
		Suini da ingrasso			5.400.000	13.500	
		Bovini da ingrasso			5.400.000	13.500	
		Vitelli da ingrasso			10.000.000	25.000	Solo negli alimenti per allattamento
		Altre specie			—	—	

2) Sempre alla parte I, principi attivi, gruppo *C)* Oligoelementi, alla voce Solfato ferroso monoidrato, il testo della colonna «Altre disposizioni» è sostituito dal seguente:

«consentito:

i) nel latte scremato in polvere denaturato e nei mangimi composti fabbricati a partire dal latte scremato in polvere sottoposto a denaturazione:

rispetto delle pertinenti disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 368/77 e n. 443/77;

indicazione, sull'etichetta, sull'imballaggio o sul recipiente del latte scremato in polvere denaturato, del quantitativo di ferro aggiunto espresso come elemento;

ii) nei mangimi diversi da quelli di cui al punto i)».

92A1264

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 5 febbraio 1992.

Nuova composizione della commissione per il controllo dei flussi di spesa con funzioni di osservatorio del pubblico impiego.

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego);

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1984, registrato alla Corte di conti il 13 novembre 1984, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 24, con il quale è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, la commissione per il controllo dei flussi di spesa, con funzioni di osservatorio del pubblico impiego;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, che ha istituzionalizzato in via permanente la predetta commissione, ampliandone i compiti e la composizione;

Visto il proprio decreto in data 25 luglio 1986, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1987, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 11, con il quale alla commissione — integrata nella sua composizione con esperti della problematica concernente la condizione femminile nella pubblica amministrazione — sono state attribuite, altresì, specifiche competenze su tale materia;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

Visto l'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;

Visto l'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 270;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

Visto l'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1989, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 67, con il quale è stata istituita la terza sezione della commissione per il controllo dei flussi di spesa con funzioni di osservatorio del pubblico impiego con il compito di attendere alle attività riguardanti le problematiche concernenti la condizione femminile nella pubblica amministrazione ed i fenomeni occupazionali nel Mezzogiorno;

Visti i propri decreti in data 1° marzo 1985, 16 ottobre 1985, 27 marzo 1987, 2 luglio 1987, 14 luglio 1987, 10 settembre 1987, 21 settembre 1987, 14 marzo 1988, 11 maggio 1988, 21 ottobre 1988, 29 novembre 1988, 22 marzo 1989 (due decreti), 5 aprile 1989, 28 aprile 1989 e 12 maggio 1990, con i quali sono state effettuate integrazioni o sostituzioni di componenti della predetta commissione;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1987, registro n. 14 Presidenza, foglio n. 88, con il quale sono stati determinati i compensi per i componenti della predetta commissione;

Visto il regolamento riguardante la disciplina delle attività e delle riunioni della commissione per il controllo dei flussi di spesa con funzioni di osservatorio del pubblico impiego, approvato dalla stessa commissione nella seduta a sezioni riunite del 4 novembre 1988;

Ritenuto opportuno — in considerazione degli accresciuti compiti e funzioni della commissione determinatisi in base alle nuove citate disposizioni normative di ordine legislativo e regolamentare — rivedere la composizione della commissione predetta nelle sue componenti di esperti, rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e rappresentanti sindacali, adeguando tali componenti in maniera da corrispondere alle maggiori e notevoli esigenze operative derivanti dagli indicati nuovi compiti e funzioni in termini di maggiore funzionalità e partecipazione delle espressioni delle diverse realtà di tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

Ritenuto infine opportuno, in considerazione dei richiamati accresciuti compiti e funzioni della commissione, determinatisi in base alle nuove disposizioni, e del conseguente notevole incremento degli adempimenti amministrativi, tecnici, organizzativi e di supporto, posti a carico del segretario generale della commissione per il controllo dei flussi di spesa con funzione di osservatorio del pubblico impiego, procedere alla nomina anche di un segretario generale aggiunto della predetta commissione, il quale affianchi il segretario della stessa negli adempimenti anzidetti nonché nell'opera di collegamento e coordinamento delle varie attività delle sezioni, dei gruppi di lavoro intersezionali e delle sezioni e lo sostituisca in caso di assenza o impedimento;

Viste le designazioni formulate dalle amministrazioni pubbliche, dagli organismi e dalle organizzazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

1. La commissione per il controllo dei flussi di spesa, con funzioni di osservatorio del pubblico impiego, istituita con decreto ministeriale 10 luglio 1984 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e resa permanente dalla legge 22 agosto 1985, n. 444, è composta dai signori:

dott.ssa Paola Alcanterini, primo dirigente del Ministero della difesa in servizio presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica - esperto;

dott. Arturo Baldanza, primo dirigente, in rappresentanza del Dipartimento della funzione pubblica;

dott. Giuseppe Barbarulo, primo ricercatore, in rappresentanza dell'ISTAT;

prof. Mario Biagioli, in rappresentanza della C.G.I.L.;

Adua Bruni, in rappresentanza della C.I.S.L.;

prof. Elio Califano, dirigente generale, a riposo, del Ministero dei beni culturali ed ambientali, già capo servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica - esperto;

dott.ssa Carmela Caravano, primo dirigente amministrativo, in rappresentanza del Ministero della sanità;

prof. Enzo Cardi, professore universitario ordinario di diritto amministrativo e direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione - esperto;

dott. William Igor Cardillo, dirigente generale, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

prof. Sabino Cassese, professore universitario ordinario di diritto amministrativo - esperto;

Giorgio Castore, in rappresentanza della U.I.L.;

prof. Santo Chillemi, dirigente generale, a riposo, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, già capo servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica - esperto;

dott. Guido Cecora, primo ricercatore dell'ISCO - esperto;

dott. Arturo Cerilli, dirigente generale, in rappresentanza del Dipartimento della funzione pubblica;

prof ssa Lucia Ciarrapico Manna, dirigente superiore per i servizi tecnici, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

dott. Fernando Comanducci, ispettore generale r.e., in rappresentanza del Dipartimento della funzione pubblica;

dott. Giuseppe Conti, in rappresentanza della Conf.S.A.L.;

dott. Vittorio Corniola, primo dirigente della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Giovanni D'Addona, dirigente generale, in rappresentanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

prof.ssa Rosa D'Andrea, dirigente superiore medico, in rappresentanza del Ministero della sanità;

dott.ssa Anna Maria D'Ascenzo, prefetto, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Gilberto De Santis, in rappresentanza della U.I.L.;

dott. Domenico Di Cocco, dirigente della regione Abruzzo, in rappresentanza della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

dott. Vincenzo Di Gregorio, dirigente generale, a riposo, del Ministero della sanità, già capo servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica - esperto;

dott.ssa Silvana Dragonetti, dirigente superiore, in rappresentanza del Dipartimento della funzione pubblica;

dott. Gino Faustini, esperto di economia del lavoro - esperto;

Vito Fulciniti, in rappresentanza della C.G.I.L.;

dott.ssa Tiziana Gibelli, assessore della provincia di Milano, in rappresentanza dell'U.P.I.;

Adele Grisendi, in rappresentanza della C.G.I.L.;

dott. Antonio Guida, dirigente generale, in rappresentanza del Dipartimento della funzione pubblica;

dott. Raffaele Iuele, dirigente generale, in rappresentanza del Dipartimento della funzione pubblica;

dott. Vittorio Lautizi, dirigente generale, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

dott.ssa Italia Lecaldano La Terza, dirigente generale del Ministero della pubblica istruzione - esperto;

prof. Francesco Liso, professore universitario ordinario di diritto del lavoro, docente stabile presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, consigliere del CNEL, in rappresentanza del CNEL;

dott. Tonino Longhi, dirigente generale, in rappresentanza del Dipartimento della funzione pubblica;

prof.ssa Assunta Magri, in rappresentanza della Conf.S.A.L.;

dott.ssa Licia Mampieri Saura, primo dirigente del Ministero della sanità, in rappresentanza della Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna;

dott. Carmelo Maniaci, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

dott.ssa Marisa Martori, in rappresentanza della U.I.L.;

dott.ssa Franca De Cesare Mataldi, funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione in servizio presso il Ministero dei beni culturali ed ambientali, in rappresentanza della Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna;

dott. Cesare Menghi, primo dirigente della Ragioneria generale dello Stato - IGB, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Stefano Narduzzi, dirigente superiore - vice prefetto, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

dott. Luigi Ubaldo Palmidoro, dirigente generale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

prof.ssa Rita Perez, professore universitario ordinario di diritto pubblico, in rappresentanza della Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna;

prof. Piergiorgio Picozza, vice presidente dell'Istituto di fisica nucleare - esperto;

Eva Pompili Piras, direttore amministrativo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dott.ssa Silvana Preziosi, primo dirigente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in rappresentanza della Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna;

dott.ssa Margherita Maria Procaccini, ricercatore universitario di diritto amministrativo - esperto;

dott. Federico Quinto, prefetto, in rappresentanza del Dipartimento per gli affari regionali;

prof. Guido Mario Rey, professore universitario ordinario di politica economica e finanziaria, presidente dell'ISTAT - esperto;

dott.ssa Rosaria Rotondi, funzionario in servizio presso la regione Lombardia, in rappresentanza della Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna;

dott.ssa Giuseppina Rubagotti, dirigente superiore del Ministero della pubblica istruzione, in rappresentanza della Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna;

dott. Gianfranco Rucco, in rappresentanza dell'A.N.C.I.;

dott. Francesco Ruggiero, dirigente generale dell'I.N.P.S. - esperto;

dott. Giuseppe Rumbo, in rappresentanza della C.I.S.L.;

dott. Carmine Russo, in rappresentanza della C.I.S.L.;

dott. Giancarlo Scatassa, dirigente generale, in rappresentanza del Dipartimento della funzione pubblica;

Nives Iole Severo, funzionario amministrativo in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica, in rappresentanza della Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna;

dott. Franco Supino, dirigente generale - vice direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - esperto;

dott. Cosimo Enzo Travaglione, dirigente superiore della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

prof. Michele Tricarico, in rappresentanza della Conf.S.A.L.;

dott. Cesare Vetrella, dirigente generale, in rappresentanza del Dipartimento della funzione pubblica;

dott. Antonino Vinci, dirigente generale, in rappresentanza del Dipartimento della funzione pubblica;

prof.ssa Maria Elisabetta Zito - esperto;

prof. Alberto Zuliani, professore universitario ordinario di statistica - esperto.

Art. 2.

1. La Presidenza della commissione indicata nel precedente art. 1, la presidenza della stessa commissione a sezioni riunite e le presidenze delle relative sezioni sono attribuite come di seguito indicato:

Presidente della commissione per il controllo dei flussi di spesa con funzione di osservatorio del pubblico impiego e presidente della commissione a sezioni riunite:

prof. Guido Mario Rey, professore universitario ordinario e presidente dell'ISTAT.

Presidente della prima sezione (Dati globali e disaggregati del personale pubblico - Fabbisogni qualitativi, quantitativi e territoriali - Processi di mobilità):

dott. Cesare Vetrella, dirigente generale.

Presidente della seconda sezione (Valutazione e controllo dei flussi di spesa per il personale pubblico - Dati ed elementi per la relazione al Parlamento - Raffronti con il settore privato):

prof. Sabino Cassese, professore universitario ordinario.

Presidente della terza sezione (Dati sulla presenza femminile nel pubblico impiego - Rilevazione ed analisi delle pari opportunità nella PP.AA. e dei fenomeni occupazionali nel Mezzogiorno):

dott.ssa Italia Lecaldano Laterza, dirigente generale.

Art. 3.

1. Il dott. Arturo Cerilli, dirigente generale, è nominato segretario generale della commissione per il controllo dei flussi di spesa con funzione di osservatorio del pubblico impiego e segretario della commissione a sezioni riunite.

2. Il dott. Fernando Comanducci, ispettore generale r.e., è nominato segretario generale aggiunto della predetta commissione, al quale sono attribuiti i compiti indicati in premessa nonché le funzioni di segretario del comitato di presidenza.

Art. 4.

1. Il presidente della commissione per il controllo dei flussi di spesa con funzioni di osservatorio del pubblico impiego provvederà a nominare, sentiti i presidenti delle sezioni, i segretari di ciascuna sezione e ad assegnare i componenti della commissione alle singole sezioni.

Art. 5.

1. L'onere derivante dal presente decreto sarà fronteggiato con le disponibilità finanziarie iscritte sul cap. 2541 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1992 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 febbraio 1992

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1992
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 372

92A1285

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Avellino, Bari, Brescia, Cosenza, Cremona, Latina, Matera, Napoli, Salerno e Varese.

Con decreto ministeriale n. 1/11202 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Bari è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 788.779.256, pari al 50% dell'importo di L. 1.577.558.513, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.579.771.214 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Bari darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12632 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Latina è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.059.827.555, pari all'80% dell'importo richiesto di L. 2.574.784.444, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.599.467.042 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Latina darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12714 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Napoli è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 46.921.568.979, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 46.978.972.535 iscritto a nome dei contribuenti indicati nelle istanze.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/11885 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Salerno è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 20.238.162.193, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 20.266.180.800 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12301 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Varese è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.543.034.485, pari al 50% dell'importo richiesto e corrispondente, al lordo dei compensi di riscossione, al carico di L. 7.086.068.971 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Varese darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1746 del 27 febbraio 1992 al commissario governativo delegato al servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Avellino è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.284.482.875, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Avellino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1760 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Brescia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.039.920.338, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 6.044.256.575 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Brescia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1763 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Cosenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 12.047.956.420, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 12.107.831.945 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Cosenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1904 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Cremona è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.689.855.833, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.697.315.243 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Cremona darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1953 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Matera è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.479.979.167, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.484.469.514 iscritto a nome dei contribuenti indicati nelle istanze.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Matera darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

92A1281

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1992 la riscossione del carico tributario di L. 128.265.151 dovuto dalla società R.A.S.A. Realtur S.p.a., con sede in Manfredonia, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Foggia nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1992 la riscossione del carico tributario di L. 4.351.280.973, dovuto dalla S.p.a. Mobilificio Santa Lucia, con sede in Prata di Pordenone, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Pordenone nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1992 la riscossione del carico di IVA ed accessori di L. 7.216.106, dovuto dalla società S.a.s. Bassi autotrasporti di Ottavio Bassi & C., con sede in Casnate, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Como nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1992 la riscossione del carico tributario di L. 1.412.523.000, dovuto dalla S.p.a. Manni siderurgica di Verona, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Verona nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1992 la riscossione del carico tributario di L. 53.134.832, dovuto dalla S.n.c. Agropan di Chiarucci M e C., con sede in Cisterna di Latina, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Latina nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1992 la riscossione del carico di IVA ed accessori di L. 93.966.153, dovuto dalla S.p.a. Manifattura del Circeo di Latina, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Latina nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e

strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1992 la riscossione del carico tributario di L. 91.962.736, dovuto dal sig. Facchini Nicola di Bari, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato contribuente, il quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

92A1282

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Carnevale 1992

(Estrazione del 3 marzo 1992)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Viareggio il 3 marzo 1992 e dell'abbinamento ai corsi mascherati di Viareggio e Putignano:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie AO n. 93632 di lire 3 miliardi abbinato al carnevale di Viareggio;

2) Biglietto serie M n. 55168 di lire 1 miliardo e 500 milioni abbinato al carnevale di Putignano;

3) Biglietto serie AT n. 84573 di lire 500 milioni abbinato al carro «Attenti al lupo» di Viareggio;

4) Biglietto serie AM n. 87471 di lire 500 milioni abbinato al carro «Non è mai troppo tardi» di Putignano;

5) Biglietto serie AR n. 65130 di lire 250 milioni abbinato al carro «Il cigno torna a volare» di Viareggio;

6) Biglietto serie CC n. 90263 di lire 250 milioni abbinato al carro «Sveglia» di Putignano;

7) Biglietto serie R n. 28297 di lire 250 milioni abbinato al carro «A gonfie vele verso l'Europa» di Viareggio;

8) Biglietto serie CA n. 88451 di lire 250 milioni abbinato al carro «Alla conquista dell'est» di Putignano;

9) Biglietto serie BD n. 56672 di lire 200 milioni abbinato al carro «Messaggio universale» di Viareggio;

10) Biglietto serie AG n. 23653 di lire 200 milioni abbinato al carro «Non c'era una volta» di Putignano;

11) Biglietto serie BE n. 84481 di lire 200 milioni abbinato al carro «Un sogno di libertà» di Viareggio;

12) Biglietto serie F n. 57659 di lire 200 milioni abbinato al carro «Essere o non essere» di Putignano;

13) Biglietto serie BM n. 16833 di lire 150 milioni abbinato al carro «Lacrime di coccodrillo» di Viareggio;

14) Biglietto serie CB n. 11782 di lire 150 milioni abbinato al carro «Corsa al potere» di Putignano;

15) Biglietto serie L n. 68288 di lire 150 milioni abbinato al carro «C'era una volta» di Viareggio;

16) Biglietto serie AN n. 50488 di lire 150 milioni abbinato al carro «La revolution italienne» di Putignano;

17) Biglietto serie BQ n. 45952 di lire 100 milioni abbinato al carro «L'Europa unita» di Viareggio;

18) Biglietto serie BB n. 58469 di lire 100 milioni abbinato al carro «Ma quali soldi, amore e allegria la tristezza mandan via» di Putignano;

19) Biglietto serie AT n. 36089 di lire 100 milioni abbinato al carro «Il carnevale dei sei grandi più uno» di Viareggio;

20) Biglietto serie P n. 86869 di lire 100 milioni abbinato al carro «Alta marea» di Putignano.

B) *Premi di seconda categoria* di lire 50 milioni cadauno:

1)	Bigl.	serie	C	n.	13102		26)	Bigl.	serie	AL	n.	12929
2)	»	»	C	»	74954		27)	»	»	AL	»	42737
3)	»	»	C	»	95639		28)	»	»	AL	»	84335
4)	»	»	D	»	42229		29)	»	»	AL	»	93396
5)	»	»	I	»	97080		30)	»	»	AP	»	81967
6)	»	»	L	»	68230		31)	»	»	AQ	»	49803
7)	»	»	L	»	73964		32)	»	»	AQ	»	63521
8)	»	»	P	»	22925		33)	»	»	AS	»	03454
9)	»	»	S	»	07438		34)	»	»	BB	»	14166
10)	»	»	S	»	67964		35)	»	»	BB	»	20525
11)	»	»	S	»	89625		36)	»	»	BC	»	14426
12)	»	»	T	»	62204		37)	»	»	BC	»	24598
13)	»	»	U	»	36568		38)	»	»	BC	»	72830
14)	»	»	U	»	69029		39)	»	»	BD	»	35739
15)	»	»	Z	»	55596		40)	»	»	BD	»	58373
16)	»	»	AA	»	62178		41)	»	»	BD	»	94623
17)	»	»	AB	»	20791		42)	»	»	BM	»	21610
18)	»	»	AB	»	75610		43)	»	»	BO	»	35115
19)	»	»	AC	»	08760		44)	»	»	BS	»	20154
20)	»	»	AC	»	48444		45)	»	»	BS	»	22650
21)	»	»	AC	»	69020		46)	»	»	BT	»	40093
22)	»	»	AE	»	08524		47)	»	»	BT	»	60329
23)	»	»	AF	»	21330		48)	»	»	BU	»	27908
24)	»	»	AG	»	05155		49)	»	»	CC	»	11831
25)	»	»	AI	»	56358		50)	»	»	CD	»	39378

C) *Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie AO n. 93632 L. 3.000.000;

2) Biglietto serie M n. 55168 L. 2.000.000;

3) Biglietto serie AT n. 84573 L. 1.000.000;

4) Biglietto serie AM n. 87471 L. 1.000.000;

5) Biglietto serie AR n. 65130 L. 800.000;

6) Biglietto serie CC n. 90263 L. 800.000;

7) Biglietto serie R n. 28297 L. 800.000;

8) Biglietto serie CA n. 88451 L. 800.000;

9) Biglietto serie BD n. 56672 L. 700.000;

10) Biglietto serie AG n. 23653 L. 700.000;

11) Biglietto serie BE n. 84481 L. 700.000;

12) Biglietto serie F n. 57659 L. 700.000;

13) Biglietto serie BM n. 16833 L. 600.000;

14) Biglietto serie CB n. 11782 L. 600.000;

15) Biglietto serie L n. 68288 L. 600.000;

16) Biglietto serie AN n. 50488 L. 600.000;

17) Biglietto serie BQ n. 45952 L. 500.000;

18) Biglietto serie BB n. 58469 L. 500.000;

19) Biglietto serie AT n. 36089 L. 500.000;

20) Biglietto serie P n. 86869 L. 500.000;

21) Ai rivenditori dei 50 biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 400.000 cadauno.

92A1292

MINISTERO DEL TESORO

N. 50

Corso dei cambi del 12 marzo 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1252,150	1252,150	1252,15	1252,150	1252,150	1252,150	1252,150	1252,150	1252,150	1252,150
E.C.U.	1533,050	1533,050	1533,500	1533,050	1533,050	1533,050	1532,840	1533,050	1533,050	1533,050
Marco tedesco	749,540	749,540	749,500	749,540	749,540	749,540	749,520	749,540	749,540	749,540
Franco francese	220,700	220,700	221,100	220,700	220,700	220,700	220,690	220,700	220,700	220,700
Lira sterlina	2146,400	2146,400	2152 —	2146,400	2146,400	2146,400	2146,400	2146,400	2146,400	2146,400
Fiorino olandese	666,110	666,110	666 —	666,110	666,110	666,110	666,150	666,110	666,110	666,110
Franco belga	36,423	36,423	36,420	36,423	36,423	36,423	36,429	36,423	36,423	36,420
Peseta spagnola	11,880	11,880	11,930	11,880	11,880	11,880	11,879	11,880	11,880	11,880
Corona danese	193,240	193,240	193,250	193,240	193,240	193,240	193,220	193,240	193,240	193,240
Lira irlandese	1999,450	1999,450	2000 —	1999,450	1999,450	1999,450	1999,500	1999,450	1999,450	—
Dracma greca	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,510	6,500	6,500	—
Escudo portoghese	8,703	8,703	8,710	8,703	8,703	8,703	8,705	8,703	8,703	8,700
Dollaro canadese	1048,400	1048,400	1049 —	1048,400	1048,400	1048,400	1047,750	1048,400	1048,400	1048,400
Yen giapponese	9,333	9,333	9,360	9,333	9,333	9,333	9,329	9,333	9,333	9,330
Franco svizzero	828,250	828,250	828 —	828,250	828,250	828,250	828,150	828,250	828,250	828,250
Scellino austriaco	106,528	106,528	106,600	106,528	106,528	106,528	106,510	106,528	106,528	106,520
Corona norvegese	191,190	191,190	191,500	191,190	191,190	191,190	191,250	191,190	191,190	191,190
Corona svedese	206,800	206,800	206,500	206,800	206,800	206,800	206,770	206,800	206,800	206,800
Marco finlandese	274,600	274,600	275 —	274,600	274,600	274,600	274,750	274,600	274,600	—
Dollaro australiano	944,500	944,500	949 —	944,500	944,500	944,500	945,300	944,500	944,500	944,500

Media dei titoli del 12 marzo 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,250
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,450
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,625
» » » 21- 4-1987/94	88,400
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,475
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,375
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,425
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,375
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,375
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,425
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,550
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,625
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,575
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,650
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,600
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,600
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,650
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,850
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,825
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,850
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,750
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 18- 4-1986/92	99,975
» » » » 19- 5-1986/92	100 —
» » » » 20- 7-1987/92	99,925
» » » » 19- 8-1987/92	100,400
» » » » 1-11-1987/92	100,175
» » » » 1-12-1987/92	100,300
» » » » 1- 1-1988/93	99,925

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,075
» » » »	1- 3-1988/93	100,200
» » » »	1- 4-1988/93	100,175
» » » »	1- 5-1988/93	100,325
» » » »	1- 6-1988/93	100,275
» » » »	18- 6-1986/93	99,725
» » » »	1- 7-1988/93	100,275
» » » »	17- 7-1986/93	99,700
» » » »	1- 8-1988/93	100,350
» » » »	19- 8-1986/93	99,625
» » » »	1- 9-1988/93	100,350
» » » »	18- 9-1986/93	99,625
» » » »	1-10-1988/93	100,175
» » » »	20-10-1986/93	99,725
» » » »	1-11-1988/93	100,300
» » » »	18-11-1987/93	99,900
» » » »	19-12-1986/93	100,125
» » » »	1- 1-1989/94	100,150
» » » »	1- 2-1989/94	100,250
» » » »	1- 3-1989/94	100,325
» » » »	15- 3-1989/94	100,325
» » » »	1- 4-1989/94	100,175
» » » »	1- 9-1989/94	100,150
» » » »	1-10-1987/94	100,125
» » » »	1-11-1989/94	100 —
» » » »	1- 1-1990/95	99,875
» » » »	1- 2-1985/95	100,700
» » » »	1- 3-1985/95	99,600
» » » »	1- 3-1990/95	99,825
» » » »	1- 4-1985/95	99,150
» » » »	1- 5-1985/95	99,075
» » » »	1- 5-1990/95	99,700
» » » »	1- 6-1985/95	99,050
» » » »	1- 7-1985/95	99,200
» » » »	1- 7-1990/95	99,725
» » » »	1- 8-1985/95	99,125
» » » »	1- 9-1985/95	99,150
» » » »	1- 9-1990/95	99,800
» » » »	1-10-1985/95	99,475
» » » »	1-10-1990/95	99,700
» » » »	1-11-1985/95	99,675
» » » »	1-11-1990/95	99,700
» » » »	1-12-1985/95	99,675
» » » »	1-12-1990/95	99,650
» » » »	1- 1-1986/96	99,850
» » » »	1- 1-1986/96 II	101,550
» » » »	1- 1-1991/96	99,725
» » » »	1- 2-1986/96	100,025
» » » »	1- 2-1991/96	99,725
» » » »	1- 3-1986/96	100,150
» » » »	1- 4-1986/96	99,775
» » » »	1- 5-1986/96	99,525
» » » »	1- 6-1986/96	99,325
» » » »	1- 7-1986/96	99,050
» » » »	1- 8-1986/96	99,050
» » » »	1- 9-1986/96	99,025
» » » »	1-10-1986/96	99,050
» » » »	1-11-1986/96	99,100
» » » »	1-12-1986/96	99,425
» » » »	1- 1-1987/97	99,375
» » » »	1- 2-1987/97	99,825
» » » »	18- 2-1987/97	99,725
» » » »	1- 3-1987/97	99,775
» » » »	1- 4-1987/97	99,300
» » » »	1- 5-1987/97	99,425
» » » »	1- 6-1987/97	98,825
» » » »	1- 7-1987/97	98,900
» » » »	1- 8-1987/97	98,600
» » » »	1- 9-1987/97	98,700
» » » »	1- 3-1991/98	99 —
» » » »	1- 4-1991/98	98,750
» » » »	1- 5-1991/98	98,750
» » » »	1- 6-1991/98	98,675
» » » »	1- 7-1991/98	98,600
» » » »	1- 8-1991/98	98,825
» » » »	1- 9-1991/98	98,900

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12.50%	17- 3-1992	99.975
» » »	9.15%	1- 4-1992	99.650
» » »	11.00%	1- 4-1992	99.750
» » »	12.50%	1- 4-1992	99.775
» » »	12.50%	1- 4-1990/92	99.800
» » »	12.50%	18- 4-1992	99.850
» » »	9.15%	1- 5-1992	99.650
» » »	11.00%	1- 5-1992	99.625
» » »	12.50%	1- 5-1992	99.800
» » »	12.50%	17- 5-1992	99.825
» » »	9,15%	1- 6-1992	99.950
» » »	10,50%	1- 7-1992	99.900
» » »	11,50%	1- 7-1992	99.700
» » »	11.50%	1- 8-1992	99.575
» » »	12.50%	1- 9-1992	99.950
» » »	12.50%	1-10-1992	100.025
» » »	12.50%	1- 2-1993	100.400
» » »	12.50%	1- 7-1993	100.275
» » »	12.50%	1- 8-1993	100.225
» » »	12.50%	1- 9-1993	100.300
» » »	12.50%	1-10-1993	100.250
» » »	12.50%	1-11-1993	100.200
» » »	12.50%	1-11-1993 Q	100.100
» » »	12.50%	17-11-1993	100.350
» » »	12.50%	1-12-1993	100.125
» » »	12.50%	1- 1-1989/94	100.375
» » »	12.50%	1- 1-1990/94	100.325
» » »	12.50%	1- 2-1990/94	100.375
» » »	12.50%	1- 3-1990/94	100.325
» » »	12.50%	1- 5-1990/94	100.275
» » »	12.50%	1- 6-1990/94	100.175
» » »	12.50%	1- 7-1990/94	100.300
» » »	12.50%	1- 9-1990/94	100.350
» » »	12.50%	1-11-1990/94	100.325
» » »	12.50%	1- 1-1991/96	100.450
» » »	12.50%	1- 3-1991/96	100.525
» » »	12.00%	1- 6-1991/96	98.950
» » »	12.50%	1- 6-1990/97	100.500
» » »	12.50%	16- 6-1990/97	100.650
» » »	12.50%	1-11-1990/97	100.675
» » »	12.50%	1- 1-1991/98	100.725
» » »	12.50%	19- 3-1991/98	100.850
» » »	12.00%	20- 6-1991/98	98.800
» » »	12.50%	1- 3-1991/2001	101.850
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	99.200

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8.50%	99.550
» » » »	26- 4-1988/92	8.50%	98.400
» » » »	25- 5-1988/92	8.50%	99.650
» » » »	22-11-1984/92	10.50%	100.225
» » » »	22- 2-1985/93	9.60%	100 —
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99.675
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98.800
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97.100
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97.050
» » » »	26-10-1988/93	8.65%	97.100
» » » »	22-11-1985/93	8.75%	98.200
» » » »	28-11-1988/93	8.50%	97,100
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97.650
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99.150
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95.250
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,900
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,100
» » » »	26- 7-1989/94	9.65%	102.600
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,900
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,400
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,500
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104 —
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	107,600
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,300
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,800
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M12032

N. 51

Corso dei cambi del 13 marzo 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1250,850	1250,850	1251 —	1250,850	1250,850	1250,850	1251,170	1250,850	1250,850	1252,150
E.C.U.	1532,850	1532,850	1533,500	1532,850	1532,850	1532,850	1532,900	1532,850	1532,850	1533,050
Marco tedesco	749,700	749,700	749,500	749,700	749,700	749,700	749,710	749,700	749,700	749,540
Franco francese	220,870	220,870	221,500	220,870	220,870	220,870	220,880	220,870	220,870	220,700
Lira sterlina	2142,750	2142,750	2144 —	2142,750	2142,750	2142,750	2142,800	2142,750	2142,750	2146,400
Fiorino olandese	666,300	666,300	666,500	666,300	666,300	666,300	666,320	666,300	666,300	666,110
Franco belga	36,434	36,434	36,460	36,434	36,434	36,434	36,431	36,434	36,434	36,420
Peseta spagnola	11,858	11,858	11,950	11,858	11,858	11,858	11,860	11,858	11,858	11,880
Corona danese	193,350	193,350	193,250	193,350	193,350	193,350	193,340	193,350	193,350	193,240
Lira irlandese	2000,100	2000,100	2000 —	2000,100	2000,100	2000,100	2000 —	2000,100	2000,100	—
Dracma greca	6,496	6,496	6,500	6,496	6,496	6,496	6,496	6,496	6,496	—
Escudo portoghese	8,703	8,703	8,710	8,703	8,703	8,703	8,697	8,703	8,703	8,700
Dollaro canadese	1043,800	1043,800	1049 —	1043,800	1043,800	1043,800	1044,650	1043,800	1043,800	1048,400
Yen giapponese	9,369	9,369	9,420	9,369	9,369	9,369	9,368	9,369	9,369	9,330
Franco svizzero	829 —	829 —	829 —	829 —	829 —	829 —	829,050	829 —	829 —	828,250
Scellino austriaco	106,540	106,540	106,600	106,540	106,540	106,540	106,543	106,540	106,540	106,520
Corona norvegese	191,250	191,250	191,500	191,250	191,250	191,250	191,260	191,250	191,250	191,190
Corona svedese	206,860	206,860	206,500	206,860	206,860	206,860	206,860	206,860	206,860	206,800
Marco finlandese	274,700	274,700	275 —	274,700	274,700	274,700	274,950	274,700	274,700	—
Dollaro australiano	943,800	943,800	947 —	943,800	943,800	943,800	943,750	943,800	943,800	944,500

Media dei titoli del 13 marzo 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,250
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,450
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,725
» » » 21- 4-1987/94	88,325
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,425
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,375
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,425
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,375
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,375
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,425
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,550
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,625
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,625
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,650
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,600
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,525
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,650
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,450
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,850
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,825
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,900
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,750
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 18- 4-1986/92	99,750
» » » » 19- 5-1986/92	99,950
» » » » 20- 7-1987/92	99,975
» » » » 19- 8-1987/92	100,350
» » » » 1-11-1987/92	100,125
» » » » 1-12-1987/92	100,250
» » » » 1- 1-1988/93	99,925

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93. . . .	100,125
» » » »	1- 3-1988/93. . . .	100,200
» » » »	1- 4-1988/93. . . .	100,125
» » » »	1- 5-1988/93. . . .	100,275
» » » »	1- 6-1988/93. . . .	100,275
» » » »	18- 6-1986/93. . . .	99,825
» » » »	1- 7-1988/93. . . .	100,275
» » » »	17- 7-1986/93. . . .	99,750
» » » »	1- 8-1988/93. . . .	100,350
» » » »	19- 8-1986/93. . . .	99,675
» » » »	1- 9-1988/93. . . .	100,250
» » » »	18- 9-1986/93. . . .	99,675
» » » »	1-10-1988/93. . . .	100,175
» » » »	20-10-1986/93. . . .	99,775
» » » »	1-11-1988/93. . . .	100 —
» » » »	18-11-1987/93. . . .	99,900
» » » »	19-12-1986/93. . . .	100,125
» » » »	1- 1-1989/94. . . .	100,150
» » » »	1- 2-1989/94. . . .	100,250
» » » »	1- 3-1989/94. . . .	100,325
» » » »	15- 3-1989/94. . . .	100,325
» » » »	1- 4-1989/94. . . .	100,225
» » » »	1- 9-1989/94. . . .	100,150
» » » »	1-10-1987/94. . . .	100,075
» » » »	1-11-1989/94. . . .	99,950
» » » »	1- 1-1990/95. . . .	99,875
» » » »	1- 2-1985/95. . . .	100,800
» » » »	1- 3-1985/95. . . .	99,600
» » » »	1- 3-1990/95. . . .	99,875
» » » »	1- 4-1985/95. . . .	99,150
» » » »	1- 5-1985/95. . . .	99,075
» » » »	1- 5-1990/95. . . .	99,700
» » » »	1- 6-1985/95. . . .	99,050
» » » »	1- 7-1985/95. . . .	99,200
» » » »	1- 7-1990/95. . .	99,675
» » » »	1- 8-1985/95. . . .	99,125
» » » »	1- 9-1985/95. . . .	99,100
» » » »	1- 9-1990/95. . . .	99,800
» » » »	1-10-1985/95. . . .	99,425
» » » »	1-10-1990/95. . . .	99,700
» » » »	1-11-1985/95. . . .	99,625
» » » »	1-11-1990/95. . . .	99,700
» » » »	1-12-1985/95. . . .	99,675
» » » »	1-12-1990/95. . . .	99,700
» » » »	1- 1-1986/96. . . .	99,800
» » » »	1- 1-1986/96 II . .	101,550
» » » »	1- 1-1991/96. . . .	99,675
» » » »	1- 2-1986/96. . . .	100,025
» » » »	1- 2-1991/96. . . .	99,775
» » » »	1- 3-1986/96. . . .	100,150
» » » »	1- 4-1986/96. . . .	99,775
» » » »	1- 5-1986/96. . . .	99,525
» » » »	1- 6-1986/96. . . .	99,375
» » » »	1- 7-1986/96. . . .	99,050
» » » »	1- 8-1986/96. . . .	99,050
» » » »	1- 9-1986/96. . . .	99,025
» » » »	1-10-1986/96. . . .	99,100
» » » »	1-11-1986/96. . . .	99,100
» » » »	1-12-1986/96. . . .	99,375
» » » »	1- 1-1987/97. . . .	99,325
» » » »	1- 2-1987/97. . . .	99,775
» » » »	18- 2-1987/97. . . .	99,725
» » » »	1- 3-1987/97. . . .	99,775
» » » »	1- 4-1987/97. . . .	99,300
» » » »	1- 5-1987/97. . . .	99,375
» » » »	1- 6-1987/97. . . .	98,975
» » » »	1- 7-1987/97. . . .	98,900
» » » »	1- 8-1987/97. . . .	98,600
» » » »	1- 9-1987/97. . . .	98,750
» » » »	1- 3-1991/98. . . .	99 —
» » » »	1- 4-1991/98. . . .	98,800
» » » »	1- 5-1991/98. . . .	98,800
» » » »	1- 6-1991/98. . . .	98,675
» » » »	1- 7-1991/98. . . .	98,600
» » » »	1- 8-1991/98. . . .	98,825
» » » »	1- 9-1991/98. . . .	98,900

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	17- 3-1992.	99,975
» » »	9,15%	1- 4-1992.	99,700
» » »	11,00%	1- 4-1992.	99,750
» » »	12,50%	1- 4-1992.	99,775
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,800
» » »	12,50%	18- 4-1992.	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1992.	99,825
» » »	11,00%	1- 5-1992.	99,650
» » »	12,50%	1- 5-1992.	99,800
» » »	12,50%	17- 5-1992.	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1992.	99,950
» » »	10,50%	1- 7-1992.	99,850
» » »	11,50%	1- 7-1992.	99,625
» » »	11,50%	1- 8-1992.	99,575
» » »	12,50%	1- 9-1992.	100 —
» » »	12,50%	1-10-1992.	100,025
» » »	12,50%	1- 2-1993.	100,400
» » »	12,50%	1- 7-1993.	100,225
» » »	12,50%	1- 8-1993.	100,225
» » »	12,50%	1- 9-1993.	100,300
» » »	12,50%	1-10-1993.	100,250
» » »	12,50%	1-11-1993.	100,200
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,100
» » »	12,50%	17-11-1993.	100,400
» » »	12,50%	1-12-1993.	100,125
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,300
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,375
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,375
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,175
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,400
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,450
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,525
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,950
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,525
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,700
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,725
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,725
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,850
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,800
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001.	101,900
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001.	99,200

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50% .	99,550
» » » »	26- 4-1988/92	8,50% .	98,400
» » » »	25- 5-1988/92	8,50% .	99,750
» » » »	22-11-1984/92	10,50% .	100,225
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	99,975
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	100 —
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	98,300
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	96,700
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	96,400
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	97,100
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	98,250
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	97,100
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	97,550
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	99,050
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	95,100
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	100,900
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	94,125
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	102,300
» » » »	30- 8-1989/94	9,65% .	100,300
» » » »	26-10-1989/94	10,15% .	101,250
» » » »	22-11-1989/94	10,70% .	102,475
» » » »	24- 1-1990/95	11,15% .	103,975
» » » »	27- 3-1990/95	12,00% .	107,600
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	101,150
» » » »	29- 5-1990/95	11,50% .	104,800
» » » »	26- 9-1990/95	11,90% .	105,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M13032

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifiuto di iscrizione di armi nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1992, n. 559/C-50.2657-C-79, è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica singola azione «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD.» mod. CZ 61 (tacca di mira regolabile - calcio pieghevole ribaltabile) cal. mm 7,65 Browning (32 ACP) (canna mm 115); in quanto l'arma rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

92A1280

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di medicina e chirurgia:
biofisica.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di agraria:
industrie agrarie.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di medicina e chirurgia:
farmacologia I.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:
diritto delle Comunità europee.

Facoltà di magistero:
storia e critica del film.

Facoltà di lettere e filosofia:
storia amministrativa romana.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituzioni di matematiche.

Facoltà di ingegneria:
geometria.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di lettere e filosofia:
teoria e storia della storiografia.

Facoltà di sociologia:
istituzioni di sociologia I;
istituzioni di sociologia II.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A1293

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, concernente: «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive CEE numeri 83/90, 85/323, 86/325, 86/587 e 88/288 relative a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 4 ottobre 1991).

Nell'allegato I al decreto presidenziale citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche alle sottoelencate pagine della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 16, prima colonna, al capitolo II, punto 14), lettera *d)*, dove è scritto: «*d)* un locale adibito a deposito dei materiali di confezionamento e d'imballaggio, *ovvero uno spazio separato per l'imballaggio delle frattaglie, qualora esso venga eseguito nel macello;*», si legga: «*d)* un locale adibito a deposito dei materiali di confezionamento e d'imballaggio.».

La parte riportata nelle successive lettere *e), f), g), h), i), l), m)* ed *n)* dello stesso punto 14) è soppressa;

alla pag. 19, seconda colonna, al capitolo VIII, punto 45), lettera *b)*, dove è scritto: «*b)* durante il lavoro di sezionamento, disossamento, *condizionamento* ed imballaggio, le carni devono essere mantenute ...», si legga: «*b)* durante il lavoro di sezionamento, disossamento, *confezionamento* ed imballaggio, le carni devono essere mantenute ...»;

alla pag. 20, prima colonna, al capitolo IX, punto 47), quarto trattino, dove è scritto: «— compilazione e rilascio dei documenti previsti *dall'art. 3, paragrafo 1, punto A, lettera f), della direttiva e del capitolo X, punto 54;*», si legga: «— compilazione e rilascio dei documenti previsti *dall'art. 4, comma 2, lettera f);*».

92A1321

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 6 6 0 9 2 *

L. 1.200